

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozi
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Remo Signoriello
Avvocato
Chiara Fabbrini
Avvocato
Filomena A. Costanzo
Avvocato
Andrea Scognamiglio
Avvocato
Valeria Di Domenico
Avvocato
Eugenia Pizzicato
Accountant
Ivan Cevoli
Accountant
Cristina Vinciotti
Accountant
Marco Fabbrini
Consultant
Michela Luciano
Consultant
Luigi Fedele
Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia
Finanza Straordinaria

Napoli, lì 16 ottobre 2024

CIRCOLARE N.9/2024

In data 09.10.2024 il decreto legislativo 9 agosto 2024 n.113 convertito nella L. 07.10.2024 n. 143 è entrato in vigore, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si riepilogano le principali novità apportate in sede di conversione.

Indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “Bonus Natale”)

L'indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del *bonus* i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Il lavoratore dipendente deve avere:

- reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente entrambi a carico (dei quali il figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che posseda un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se di età non superiore a 24 anni), oppure presenza di almeno un figlio a carico in mancanza dell'altro genitore o con genitore che non abbia riconosciuto il figlio e con il contribuente che non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato
- imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d'importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti

Regime di esclusione IVA esteso alle società sportive dilettantistiche

Le disposizioni di favore di cui all'art. 4 comma 4 del DPR 633/72, che escludono da IVA le operazioni rese dalle ASD agli associati in conformità alle finalità istituzionali, “possono ritenersi applicabili” anche dalle **società sportive dilettantistiche**.

La previsione è contenuta nell'art. 3 del decreto e, in sostanza, ammette che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da SSD a favore dei soci

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

possano beneficiare del medesimo regime di “decommercializzazione” IVA previsto per le ASD. Ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 90 comma 1 della L. 289/2002, secondo cui le disposizioni tributarie riguardanti le ASD “si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.

La norma appena introdotta mette un punto a una questione lungamente dibattuta, ossia quella dell’estensione alle SSD del regime di esclusione IVA previsto per le ASD, ma interviene a ridosso dell’abolizione del regime di favore. È infatti previsto che l’esclusione IVA in parola sia applicabile ad ASD e SSD solo fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 comma 15-*quater* del DL 146/2021, norma che, con effetto dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” di cui all’art. 4 del DPR 633/72.

Concordato preventivo biennale

Come già noto a tutti, con gli artt. 6 - 39 del D. Lgs. 12.2.2024 n. 13 è stato disciplinato il **Concordato Preventivo Biennale** (di seguito **CPB**), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni (soggetti che applicano gli ISA e contribuenti forfetari ex L. 190/2014). Attraverso tale istituto, è possibile concordare anticipatamente con l’Agenzia delle Entrate, le imposte da pagare per il prossimo biennio (ovvero per i periodi d’imposta 2024 e 2025). Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.

Si riepilogano di seguito le principali indicazioni rilevate:

-Ambito soggettivo

Il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità);
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

-Requisiti di accesso

Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè, il 2023):

- non deve avere debiti tributari (art. 10 del D.Lgs. 13/2024);
- oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

-Cause di esclusione

L’accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario. Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il DLgs. 13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

-Benefici derivanti dall'adesione

I benefici dell'adesione sono:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

Regime del Ravvedimento

L'art. 2-quater del DL 113/2024 convertito introduce un "regime di ravvedimento" applicabile dai soggetti che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

Il "regime del ravvedimento", è una misura opzionale che riconosce limitazioni all'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per i periodi d'imposta 2018-2022 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva (art. 2-quater del DL 113/2024

-Ambito soggettivo

Posso beneficiare della misura i soli soggetti obbligati alla compilazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che:

- aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31.10.2024;
- hanno applicato gli ISA (in assenza di cause di esclusione) per i periodi oggetto di sanatoria (2018-2022).

Sono pertanto esclusi i soggetti sottoposti al regime dei forfettari.

-Imposizione sostitutiva

Per i periodi d'imposta che si intende sanare (uno o più periodi dal 2018 al 2022), l'imposta dovuta, è sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP.

-Base imponibile

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è calcolata applicando una percentuale al reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nell'anno di riferimento.

-Versamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato:

- in unica soluzione entro il 31.3.2025;
- in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.

-Cause ostative al ravvedimento

Il "regime di ravvedimento" è precluso se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati PVC o schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
16.10.2024	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi: - la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2024; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2024; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2024.
	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024): - l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; - la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.

16.10.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2024; • versare l'IVA a debito.
25.10.2024	Presentazione modelli 730/2024 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2024 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente.
	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
28.10.2024	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici: • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; • tramite il modello F24.

29.10.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2025; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
31.10.2024	Adesione al concordato preventivo	I soggetti: • con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025, ai fini delle imposte dirette e IRAP, mediante la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 allegato al modello REDDITI 2024; • in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono aderire al concordato preventivo per l'anno 2024, ai fini delle imposte dirette, mediante la compilazione della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024.
	Presentazione domande contributo a fondo perduto per interventi con superbonus	Le persone fisiche, che operano al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni, con un "reddito di riferimento" nell'anno 2023 non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita procedura disponibile sul relativo sito, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l'istanza per il contributo a fondo perduto: • relativo alle spese effettuate con bonifico tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 70%; • a condizione che tali interventi abbiano raggiunto, alla data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato e oggetto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;

		• qualora l'unità immobiliare (anche non adibita ad abitazione principale) oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o in qualità di detentore.
31.10.2024	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2024", relative al 2023, riguardanti: • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
	Presentazione modelli 770/2024	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2024; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. Ai fini dell'invio, il modello 770/2024 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
	Regolarizzazione modelli 770/2023	I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2023, relativi al 2022; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2023; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2023. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

31.10.2024	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: - il modello REDDITI 2024; - il modello IRAP 2024 (se soggetti passivi IRAP).
	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024 devono presentare in via telematica: - alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024; il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2024; - direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: - del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; - del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; - dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario.
	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: - in allegato alla dichiarazione dei redditi; - mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.

31.10.2024	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2024: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2024.
31.10.2024	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2024; • nell'ambito del modello REDDITI 2024.
	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2024; • nell'ambito del modello REDDITI 2024.
	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capi-tali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall'anno 2024; • nell'ambito del modello IRAP 2024.
	Regolarizzazione modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 in via telematica entro il 31.10.2024, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2023, IRAP 2023 e CNM 2023, relative al 2022; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023.

31.10.2024	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2024: • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2024 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.
31.10.2024	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

